

COMITATO INTERREGIONALE

VIA PO, 36 - 00198 ROMA (RM)
TEL. (06)8554251/2
FAX: (06)8414480

SITO INTERNET: www.interregionale.com

Stagione Sportiva 2007/2008

Comunicato Ufficiale N°18 del 26/05/2008

1. RISULTATI GARE

Gare del 25 maggio 2008 (Play-Off - Poule Scudetto – Play-Out)

Si trascrivono i risultati delle gare del 25 maggio 2008:

PLAY-OFF

ARMANDO PICCHI	- SAMBONIFACESE	1-2
MONTICHIARI	- BACOLI SIBILLA	3-1
BARLETTA	- ALGHERO	0-0

POULE SCUDETTO

ITALA SAN MARCO	- F.COSENZA	1-2
SANGIUSTESE	- S.F.NORMANNA	2-0

PLAY-OUT

CASALE	- SANREMESE	2-2
ESTE	- V.VECOMP VERONA	2-4
CASTELLANA	- VERUCCHIO	3-4
SANDONA'	- MONTECCHIO MAG.	0-3
SESTESE (VA)	- MERATE	1-1
SANSEPOLCRO	- TORGIANO	0-1
TRENTO	- FANFULLA	1-4
RUSSI	- CAGLIESE	1-0
S.ANTONIO ABATE	- PATERNO'	1-0

PLAY-OUT

LUCO CANISTRO	- TOLENTINO	0-0
CECINA	- MONTEVARCHI	1-1
MOROLO	- LUPA FRASCATI	2-0
OLYMPIA AGNONESE	- NARNESE	1-1
CALANGIANUS	- GUIDONIA	2-1
CASERTA	- CASTROVILLARI	0-2
QUARTO	- MATERA	VGS
VIRIBUS UNITIS	- HORATIANA VEN.	1-1

2. GIUSTIZIA SPORTIVA

2.1. Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Notaio Francesco Riccio, coadiuvato dal rappresentante dell'A.I.A., Prof. Antonio Sauro e dal responsabile di segreteria Marco Ferrari, nella seduta del 26 maggio 2008, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

2.1.1. PLAY OFF SERIE D

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica per una gara effettiva al Sig. SOMMA ALFONSO (BACOLI SIBILLA FLEGREA)
Per comportamento offensivo nei confronti di un calciatore avversario, allontanato.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PAPA ANTONIO (ALGHERO S.R.L.)
Perchè, in azione di gioco, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto. Sanzione così determinata ai sensi dell'art 19, comma 4, lett.a) del CGS.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARUSO ALFONSO (MONTICHIARI S.P.A.)
Per intervento falloso su un avversario lanciato a rete senza ostacolo

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FERRETTI ATHOS (ARMANDO PICCHI CALCIO SRL)
Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare.

RAINONE PASQUALE (BACOLI SIBILLA FLEGREA)
Per reiterato comportamento scorretto nei confronti di avversari.

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

PIREDDA GIOVANNI (ALGHERO S.R.L.) FERRETTI CHARLES (ARMANDO PICCHI CALCIO)
DINOLFO THOMAS (BACOLI SIBILLA FLEGREA) PIMAZZONI NICOLA (CALCIO SAMBONIFACESE)

I AMMONIZIONE

MARCATTI ANTONINO (ALGHERO S.R.L.) MENICOZZO MICHELE (ALGHERO S.R.L.)
BRONDI MICHAEL (ARMANDO PICCHI CALCIO SRL) GIANNINI TOMMASO (ARMANDO PICCHI CALCIO)
IACCARINO STEFANO (BACOLI SIBILLA FLEGREA) ESPOSITO CLAUDIO (BARLETTA)
SARZI PAOLO (CALCIO SAMBONIFACESE) DE LA FUENTE JUAN MANUEL (MONTICHIARI.)
FERRARI FAUSTO (MONTICHIARI S.P.A.) FLORIAN DAMIEN (MONTICHIARI S.P.A.)

2.1.2. POULE SCUDETTO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)

SERINO ANDREA (SAN FELICE A.C. NORMANNA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)

POSILLIPO DONATO (SAN FELICE A.C. NORMANNA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

MORAS ALESSANDRO (ITALA SAN MARCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

GENTILI FABIO (SANGIUSTESE)

AMMONIZIONE (V INFR)

AMBROSI ALESSANDRO (FORTITUDO COSENZA S.R.L.) FABIO DOMENICO (FORTITUDO COSENZA.)

AMMONIZIONE (II INFR)

ZANGARO GIOVANNI (FORTITUDO COSENZA S.R.L.) ARCOLAI LUCA (SANGIUSTESE)

2.1.3. PLAY OUT SERIE D

GARA DEL 25/05/2008 SSD QUARTO – F.C. MATERA

Il Giudice Sportivo

- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla SSD QUARTO e con il quale si deduce la irregolare posizione del calciatore Vicente Ruben Principiano tesserato FC Matera per una presunta irregolarità e/o falsità e/o invalidità del tesseramento del suddetto calciatore invocandosi per l'effetto le sanzioni previste dal CGS avendo la società FC Matera tesserato il predetto calciatore alla fine del mese di marzo 2008 in antitesi a quanto previsto dall'art.40 comma 11 delle NOIF;

SEGUE GARA DEL 25/05/2008 SSD QUARTO – F.C. MATERA

- vista la nota in data 26/05/2008, con la quale l'Ufficio Tesseramento della FIGC trasmette copia del certificato di cittadinanza dal quale risulta che il calciatore Principiano Vicente Ruben è residente presso il comune di Matera dall'11 marzo 2008 , e che il predetto calciatore risulta essere regolarmente tesserato con "status 3 dilettante" in data 28/03/2008 e che conseguentemente, ha partecipato a pieno titolo alla gara di cui in oggetto

P.Q.M.

delibera:

- 1) di respingere il reclamo proposto dalla SSD QUARTO;
- 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: QUARTO – FC MATERA 4-5
- 3) di addebitare sul conto della SSD Quarto la tassa di reclamo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ**SQUALIFICA DEL CAMPO PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMENDA DI €10.000,00****CASERTA CALCIO**

Per avere propri sostenitori durante lo svolgimento della gara lanciato sul terreno di gioco dieci bottigliette piene di acqua contro la panchina della squadra ospitante; per avere i medesimi lanciato contro la panchina della propria squadra numerose bottigliette piene di acqua, una delle quali colpiva il braccio dell'allenatore della squadra ospitante. Per avere propri sostenitori nel corso del secondo tempo lanciato sul terreno di gioco oggetti vari (monete, accendini, pezzi di ferro delle dimensioni di una mano e sassi). L'Arbitro, uno degli Assistenti Arbitrali ed il Commissario di Campo venivano attinti, il primo, da un sasso al polpaccio che gli cagionava forte dolore; Il secondo, ad una coscia e ad un fianco da un pezzo di ferro e da un sasso, riportando forte sensazione dolorifica e due ematomi; Il Commissario di Campo da una bottiglia piena di acqua alle spalle. Per corali insulti offensivi all'indirizzo dell'Arbitro nel corso del secondo tempo. Per avere al termine del primo tempo persone non identificate indebitamente presenti nello spiazzo antistante gli spogliatoi, rivolto, all'Arbitro e ad uno degli Assistenti Arbitrali espressioni gravemente ingiuriose e minacciose. Nella circostanza tentavano di colpire con un pugno il Direttore di gara senza riuscire nell'intento per la pronta reazione di quest'ultimo che bloccava il braccio dell'aggressore. Durante il tentativo di aggressione, lo sconosciuto reiterava nei confronti dell'Arbitro espressioni offensive e gravemente minacciose ed intimidatorie. Nella stessa circostanza anche uno degli Assistenti veniva fatto oggetto di aggressione da persona ivi indebitamente presente. L'intervento delle Forze dell'Ordine riportava la calma. Al termine della gara, mentre l'Arbitro si accingeva ad uscire dal terreno di gioco, persona non identificata ed indebitamente presente tentava di raggiungere il Direttore di gara tenendo tra le mani una bottiglia semipiena di

SEGUE SQUALIFICA DEL CAMPO PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMENDA DI €10.000,00

acqua; l'Arbitro, prontamente avvertito del pericolo dal Commissario di Campo, riusciva, correndo a raggiungere lo spogliatoio. Per assembramento ostile di propri sostenitori al termine della gara. Gli stessi chiudevano i cancelli dell'impianto con grosse catene di ferro ed alcuni lucchetti impedendo l'uscita agli Ufficiali di gara. (R A - R AA - R CdC)

E. 3.500,00 e diffida S.ANTONIO ABATE

Per avere propri sostenitori,

- prima dell'inizio della gara, acceso alcuni fumogeni e fatto esplodere due potenti petardi nel proprio settore;
- durante il secondo tempo, acceso altri fumogeni e fatto esplodere un petardo nel proprio settore, lanciato un bengala nel campo per destinazione;
- lanciato sul terreno di gioco, all'indirizzo della panchina ospite, rotoli di carta e bottiglie di plastica senza, tuttavia, colpire alcuno;
- lanciato, in due occasioni, un pallone costringendo l'Arbitro ad interrompere momentaneamente il gioco;
- intonato cori offensivi all'indirizzo degli Organi Federali, della FIGC e del rappresentante, presente, della Procura Federale;
- Al termine della gara, scavalcata la rete di recinzione, alcuni sostenitori, penetravano nel terreno di gioco. Per indebita presenza, durante la gara, all'interno del recinto di gioco, di persone non identificate nè autorizzate.

Per avere propri calciatori e dirigenti, partecipato nel corso del secondo tempo, ad una rissa scoppiata nei pressi della panchina della squadra ospitante, rissa nel corso della quale i partecipanti si colpivano con schiaffi e spintoni. Sanzione così determinata in considerazione dell'idoneità del lancio di petardi a cagionare danni alla incolumità fisica.

E. 1.500,00 TOLENTINO S.R.L.

Per essere, nel corso del secondo tempo, propri sostenitori in campo avverso penetrati sul terreno di gioco dopo avere sfondato il cancello del settore loro destinato, allo scopo di protestare contro la loro squadra, causando l'interruzione della gara per circa un minuto e per avere propri sostenitori lanciato bottiglie di vetro all'interno del terreno di gioco senza, tuttavia, colpire alcuno. Per avere persona non identificata, qualificatasi come Presidente della società, al termine della gara, inveito contro l'operato dell'Arbitro e del Commissario di Campo lanciando accuse sulla presunta non regolarità della gara e tentando di aggredire un dirigente della squadra avversaria non riuscendovi per l'intervento di un Ufficiale delle Forze dell'Ordine. Per avere propri tesserati non identificati al termine della gara danneggiato alcune suppellettili dello spogliatoio loro riservato. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. (R A - R AA - R CdC)

E. 1.000,00 F.B.C. CALANGIANUS 1905

Per avere propri sostenitori nel corso del primo tempo, lanciato nel proprio settore numerosi petardi e fumogeni che non provocavano danni. sanzione così determinata in considerazione dell'idoneità di tale lancio a cagionare danni alla incolumità fisica. (R CdC)

SEGUE AMMENDE

- E. 1.000,00 PATERNO 2004**
Per avere propri calciatori e dirigenti preso parte, nel corso del secondo tempo, ad una rissa scoppiata nei pressi della panchina ospitante, rissa nel corso della quale i partecipanti si colpivano con schiaffi e spintoni.
- E. 700,00 CECINA**
Per avere propri dirigenti, al termine della gara, rivolto frasi ingiuriose all'indirizzo della terna arbitrale tentando anche di impedire il rientro dei suoi componenti negli spogliatoi. (R CdC)
- E. 700,00 MONTEVARCHI C.A. 1902 SRL**
Per avere propri sostenitori in campo avverso, lanciato sul terreno di gioco vari fumogeni. Sanzione così determinata in considerazione dell'idoneità di tale lancio a cagionare danni alla incolumità fisica.
- E. 500,00 VIRIBUS UNITIS**
Per avere prima dell'inizio della gara, propri sostenitori, acceso, in tribuna, numerosi fumogeni provocando tra l'altro il ritardato inizio della gara. (R A - R CdC)
- E. 300,00 TRENTO CALCIO 1921 S.P.A.**
Per avere propri sostenitori appiccato il fuoco ad uno striscione lungo circa 10 metri senza tuttavia cagionare danni a persone o cose. (R CdC)
- E. 200,00 LUPA FRASCATI**
Per avere i calciatori della propria squadra causato la rottura di un vetro della porta dello spogliatoio. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. (R CdC)

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per tre gare effettive al Sig. CASAVECCHIA GIAMPIERO (CAGLIESE CALCIO)

Per avere rivolto all'Arbitro espressione offensiva, allontanato.

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per tre gare effettive al Sig. SIMONCINI ELIO (CECINA)

Per avere al termine della gara, rivolto all'Arbitro ed ai suoi collaboratori espressioni offensive, tentando anche di impedirne il rientro negli spogliatoi, allontanato. (R A - R CdC)

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per una gara effettiva al Sig. MOSCATELLI ANTONELLO (LUCO CANISTRO S.R.L.)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica per sei gare effettive al Sig. CIRIACO GIAMPIERO (VERUCCHIO)

Allontanato per avere rivolto frasi gravemente offensive nei confronti dell'Arbitro, al termine della gara il medesimo, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, reiterava tale comportamento nei confronti della terna arbitrale rivolgendo inoltre frasi gravemente minacciose. Nell'occasione, il medesimo tentava di aggredire l'Arbitro; soltanto il tempestivo intervento delle Forze dell'Ordine impediva che lo stesso venisse a contatto con la terna arbitrale. Sanzione così determinata ai sensi dell'art.19 comma 4 lett.b) del CGS. (R A - R CdC)

Squalifica per 5 gare effettive al Sig. FONTANELLA CIRO (S.ANTONIO ABATE)

Allontanato per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco, rientrava in campo e giunto in prossimità della panchina ospite, inveiva contro gli occupanti della stessa colpendo alcuni di questi con calci e schiaffi. Sanzione così determinata ai sensi dell'art.19 comma 4 lett.b) del CGS.

Squalifica per due gare effettive al Sig. VIVARI MARIO (CAGLIESE CALCIO)

Per avere, al termine della gara, rivolto all'Arbitro espressione offensiva.

Squalifica per due gare effettive al Sig. FABBRI MIRCO (VERUCCHIO)

Per aver rivolto all'Arbitro espressione offensiva, allontanato.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE

TUCCI GENNARO LUCA

(CASERTA CALCIO)

Durante il gioco si dirigeva correndo verso l'Arbitro profferendo all'indirizzo del medesimo espressione irrispettosa. Giunto a poca distanza dal Direttore di gara, con forza e con entrambe le mani, afferrava la maglia del medesimo colpendolo per tre volte al petto, e cagionandogli sensazione dolorifica. Nella circostanza reiterava le espressioni irrispettose nei confronti dell'Arbitro. Sanzione così determinata ai sensi dell'art.19 comma 4, lett.c) e d) del CGS integrando l'azione del calciatore anche la fattispecie di "condotta violenta" prevista da tale ultima norma in considerazione della energia fisica esercitata sulla parte del corpo colpita e della sensazione di dolore dalla stessa derivata.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CASAVECCHIA RICCARDO

(CAGLIESE CALCIO)

Calciatore in panchina, in quanto precedentemente sostituito, profferiva all'indirizzo di uno degli Assistenti Arbitrali espressione ingiuriosa. (R AA)

VITALI NICOLA

(CAGLIESE CALCIO)

Per avere rivolto all'Arbitro e ad un Assistente Arbitrale espressioni ingiuriose.

ROGATO LUCA

(MOROLO CALCIO)

Per avere volontariamente calpestato un calciatore avversario terminato a terra.

BOVO DAVIDE

(SANDONA 1922 S.R.L.)

Calciatore in panchina in quanto precedentemente sostituito, profferiva frase irrispettosa nei confronti dell'Arbitro.

BALLARINI MARCO

(VERUCCHIO)

Per avere, a gioco fermo, rivolto frasi offensive nei confronti dell'Arbitro.

SEGUE CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

OPARA EMMANUEL (GUIDONIA MONTECELIO)

Per intervento falloso su un avversario lanciato a rete senza ostacolo

REGNER IVAN NAHUEL (LUCO CANISTRO S.R.L.)

Per intervento falloso nei confronti di un avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SABBATINI MASSIMILIANO (CAGLIESE CALCIO)

Per reiterato comportamento non regolamentare.

CAPUOZZO VINCENZO (CASERTA CALCIO)

RAMPI FRANCESCO (TORGIANO)

PACE LUCA (VIRTUSVECOMP VERONA)

Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare.

MARTELLACCI DANILLO (LUPA FRASCATI)

QUALANO ANTONIO (MONTEVARCHI C.A. 1902 SRL)

SAPIENZA SEBASTIANO (PATERNO 2004)

Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti dell'arbitro.

CALASCIBETTA ANTONINO (PATERNO 2004)

Per reiterato comportamento scorretto nei confronti di avversari.

NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)**

SANTI CHRISTIAN (CAGLIESE CALCIO)

BORRIERO SIMONE (ESTE)

CRAVEDI KARIM (FANFULLA 1874 S.R.L.)

CACCAVALE BIAGIO (MATERA)

MIGLIORINI MARCO (MONTEVARCHI C.A. 1902 SRL)

BENEDETTINO ALFONSO (PATERNO 2004)

LOPEZ CENTURION DIEGO OSMAR (SANREMESE)

PANNOZZO LUCA (CASTROVILLARI CALCIO)

COSTANTINI FILIPPO (ESTE)

LEONE EMILIANO (LUPA FRASCATI)

ABD ALLA ALESSANDRO (MERATE)

MORETTI FABIO (NARNESE CALCIO)

DE FALCO LUIGI (QUARTO)

I AMMONIZIONE

CASAVECCHIA RICCARDO (CAGLIESE CALCIO)

PAGLIARDINI FILIPPO (CAGLIESE CALCIO)

RUGGIERO ANTONIO (CASERTA CALCIO)

ZAVARONE NUNZIO (CASERTA CALCIO)

FRANCHI STEFANO (CASTELLANA CASTELGOFFREDO)

DEVONA ANDREA (CASTROVILLARI CALCIO)

FERRARI DAVIDE (CASTROVILLARI CALCIO)

RODRIGUEZ SAMON REIDER (CECINA)

BEDIN MATTEO (ESTE)

NEGRI STEFANO (ESTE)

DELLAGIOVANNA SILVIO (FANFULLA 1874 S.R.L.)

MUSCO MAURO (HORATIANA VENOSA)

LIGUORI ANDREA (LUCO CANISTRO S.R.L.)

PEDALINO SAVERIO (LUCO CANISTRO S.R.L.)

VISCUSI GABRIELE (LUPA FRASCATI)

MORA ALEX (MERATE)

GUERRA LORIS (MONTECCHIO MAGGIORE SRL)

NORO GIOVANNI (MONTECCHIO MAGGIORE SRL)

CIRELLI FRANCESCO (MOROLO CALCIO)

VERRECCHIA FERDINANDO (MOROLO CALCIO)

GENNARELLI GIANLUCA (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

COSTANZO GIOVANNI (PATERNO 2004)

CIOCE CHRISTIAN (QUARTO)

MARINI ALEX MARCO (CAGLIESE CALCIO)

VITAIOLI MATTEO (CAGLIESE CALCIO)

TAGLIALATELA NICOLA (CASERTA CALCIO)

DALL IGNA GIOVANNI (CASTELLANA C)

CERVILLERA ROSARIO (CASTROVILLARI)

DI CHIARA DAVIDE (CASTROVILLARI CALCIO)

DI FRAIA GIACOMO (CECINA)

BATTAGLIA ALBERTO (ESTE)

LIGAROTTI GIORDAN (ESTE)

DERUDAS ALESSIO (F.B.C. CALANGIANUS 1905)

CARLINO MARIO (HORATIANA VENOSA)

DI GENOVA LUCA (LUCO CANISTRO S.R.L.)

MADDALO DANILLO (LUCO CANISTRO S.R.L.)

UDEZE OBINNA NMADUAWUCHUKWU (LUCO.)

DA ROSA RUAN CARLO (MERATE)

CORA FEDERICO (MONTECCHIO MAGGIORE)

NAPOLI ALESSANDRO (MONTECCHIO M)

SORBINI FRANCESCO (MONTEVARCHI C.A.)

PARASMO MARCO (MOROLO CALCIO)

COVELLI FRANCESCO (OLYMPIA AGNONESE.)

SPAGNUOLO ANTONELLO (OLYMPIA AGNONESE.)

OROFINO SANTO (PATERNO 2004)

DE ROSA MARCO (QUARTO)

SEGUE CALCIATORI NON ESPULSI - I AMMONIZIONE

MANNA MARIANO (QUARTO)
ANTONIACCI MICHELE (RUSSI S.R.L. SSD)
MELANDRI DANIELE (RUSSI S.R.L. SSD)
BRAVO FABIO (SANDONA 1922 S.R.L.)
ANFOSSI ALESSANDRO (SANREMESE CALCIO S.P.A.)
BRUNI STEFANO (SANSEPOLCRO CALCIO)
IBOJO NICHOLAS ABEDOU (SANSEPOLCRO CALCIO)
NIOSI ROSARIO (SANSEPOLCRO CALCIO)
CHICCO NICOLA (TOLENTINO S.R.L.)
GIORGINI FRANCESCO (TOLENTINO S.R.L.)
CIANI LEONARDO (TORGIANO)
PICCINI RICCARDO (TORGIANO)
FANNA MARCO (TRENTO CALCIO 1921 S.P.A.)
MARZULLO FLAVIO (VIRIBUS UNITIS)

RICCIO GIANLUIGI (QUARTO)
DI CANDILO ANDREA (RUSSI S.R.L. SSD)
D ANIELLO ENZO (S.ANTONIO ABATE)
MACCAGNAN ALESSIO (SANDONA 1922 S.R.L.)
GERARDI MATTIA (SANREMESE CALCIO S.P.A.)
CALDERINI DIEGO (SANSEPOLCRO CALCIO)
INVERNIZZI BOUS ALEXIS (SANSEPOLCRO)
PAPPALARDO EMANUELE (SESTESE CALCIO)
D ADDAZIO FRANCESCO (TOLENTINO S.R.L.)
MORBIDONI MARCO (TOLENTINO S.R.L.)
FANINI MARCO (TORGIANO)
CAMMALLERI GIONATA (TRENTO CALCIO 1921.)
MARTELLI GIOVANNI (VERUCCHIO)
BRIGHENTI ANDREA (VIRTUSVECOMP VERONA)

Il Giudice Sportivo
(Francesco Riccio)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questo Comitato entro il 16 giugno 2008.

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo del Comitato Interregionale il 26 maggio 2008.

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Commissario Straordinario
(Mariano Delogu)